

407.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
	<b>PAG.</b>	
<b>Congedi</b> . . . . .	25787	
<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	25787	
<b>Regolamento della Camera dei deputati (doc. II, n. 1) (Seguito dell'esame):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	25787, 25796	
ANDREOTTI . . . . .	25798, 25819	
BRONZUTO . . . . .	25808	
CAPRARA . . . . .	25788, 25795, 25817	
GREGGI . . . . .	25804, 25816, 25817, 25818	
INGRAO . . . . .	25819	
		<b>PAG.</b>
LA LOGGIA . . . . .		25811, 25812
LATTANZI . . . . .		25790, 25814, 25815
LIZZATTO, <i>Relatore</i> . . . . .		25792, 25799, 25806 25808, 25812, 25815, 25816, 25818, 25819
MALAGUGINI . . . . .		25790, 25794, 25817
NATOLI . . . . .		25796
ORLANDI . . . . .		25800, 25801, 25802
PASSONI . . . . .		25799
PAZZAGLIA . . . . .		25817, 25818, 25819
RAUCCI . . . . .		25817
ROBERTI . . . . .		25790, 25798, 25799
ROGNONI, <i>Relatore</i> . . . . .		25792, 25801, 25802, 25804
VEDOVATO . . . . .		25805
<b>Ministro della difesa (Trasmissione)</b> . . . . .		25787

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bucalossi, Cantalupo, Giordano, Pisicchio e Villa.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BRESSANI ed altri: « Nuove norme sulle servitù militari » (3084);

MAROCO e FIORET: « Integrazione dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL con due rappresentanti dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro » (3085).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Trasmissione  
dal ministro della difesa.**

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera del 13 febbraio 1971, ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

**Seguito dell'esame del Regolamento  
della Camera dei deputati (Doc. II, n. 1).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 108. Si dia lettura dell'articolo 109.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La discussione di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se suppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3., aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 88.*

*Consequentemente sopprimere il comma 4. 109. 1.*

**Malagugini.**

Poiché l'onorevole Malagugini non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 109.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 110.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione delle mozioni alle quali si riferiscono; se sono firmate da almeno dieci deputati o da un presidente di Gruppo possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

2-bis. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti ad emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.

3. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

4. La votazione di una mozione può farsi per divisione ».

**PRESIDENTE.** Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 111.

**ARMANI, Segretario, legge:**

« 1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 110.

2. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno ».

**PRESIDENTE.** Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 112.

**ARMANI, Segretario, legge:**

« 1. La questione di fiducia può essere posta dal Governo sull'approvazione o elezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge senza che ne resti modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo con le modalità indicate dal comma seguente dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. La questione di fiducia non può essere posta sull'articolo quando il progetto di legge è compreso in un articolo solo.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 112 con il seguente:*

Il governo di fronte alla Camera che sta per prendere una determinata decisione può fare dichiarazioni politiche ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione per spiegare il valore e il significato che esso attribuisce al voto in relazione al proprio programma. Il dibattito può concludersi con un ordine del giorno sul quale il governo può porre la fiducia.

**112. 10. Caprara, Natoli, Pintor, Bronzuto, Milani.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

**CAPRARA.** Con questo nostro emendamento intendiamo innovare notevolmente in una delle questioni più dibattute non soltanto nel corso di questo dibattito, ma in tutta l'attività in genere della Camera e del Senato: il problema cioè della imposizione della questione di fiducia.

Noi abbiamo presentato un testo, che ella ha visto, onorevole Presidente, il quale stabilisce che quando la Camera stia per prendere una determinata decisione riguardante una legge, un articolo o un emendamento a detta legge, il Governo possa ovviamente far presente alla Camera stessa le conseguenze politiche che possono derivare dall'accoglimento o dal rigetto dell'emendamento, dell'articolo o della legge. E questo a norma dell'articolo 64 della Costituzione, il quale stabilisce appunto la possibilità per il Governo di fare dichiarazioni politiche e, in questo caso, di aprire la discussione. Noi propo-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

niamo, inoltre, che, fatta questa dichiarazione, il Governo possa anche chiedere un voto, ma lo possa chiedere con un ordine del giorno specifico sul quale, se lo ritiene, può porre la fiducia.

È chiaro, onorevole Presidente, che in questo modo noi vogliamo impedire quell'intervento, costituzionalmente assai discutibile ma nella pratica ripetutamente verificatosi, del Governo il quale, di fatto, impedisce o per lo meno ostacola l'attività e l'autonomia del legislatore nel momento in cui questo si appresta ad affrontare un articolo, un emendamento, una legge. Questa posizione, come ella ricorderà molto bene, signor Presidente, fu sostenuta ripetutamente nel passato; io devo soltanto ricordare ai colleghi che in occasione di dibattiti estremamente impegnativi, la tesi secondo cui il Governo non può porre la questione di fiducia in questo modo, fu sostenuta dal gruppo comunista ed in particolare, assai spesso, con smaglianti argomentazioni dal compianto collega Renzo Laconi.

In varie occasioni abbiamo sostenuto questa posizione. Il testo del nostro emendamento 112.10 non è stato da noi elaborato autonomamente; esso riproduce posizioni che di recente — ancora l'anno scorso — sono state autorevolmente sostenute in un dibattito pubblico. Ho qui sott'occhio appunto il volume secondo dell'indagine sulla funzionalità del Parlamento condotta dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), nel quale, alle pagine 201 e seguenti, si sostiene, con argomentazioni che a me paiono molto fondate, la posizione che noi abbiamo precisato con il nostro emendamento. Si legge infatti: « L'istituto della questione di fiducia, almeno così come è stato realizzato nella prassi, non ha uno spazio di esistenza nel nostro ordinamento costituzionale, perché altera profondamente la natura del rapporto fiduciario e non corrisponde nella forma, nelle procedure, nello spirito alle prescrizioni dettate dal costituente. Per me, quindi, — si legge ancora — la questione di fiducia è un istituto contrario alla lettera e allo spirito della Costituzione ».

In questo scritto si sostiene che la fiducia non possa essere posta su nessun atto per mezzo del quale le Camere esercitino la funzione legislativa, e pertanto non possa essere posta né su una legge, né su un articolo, né su un emendamento. Si sostiene ancora, in questo volume secondo dell'indagine sulla funzionalità del Parlamento, che per mantenere salvo il diritto del Governo di fare pre-

sente la gravità derivante dall'accettazione o dal rigetto di un determinato emendamento, si debba far ricorso invece ad uno strumento offerto dal regolamento e cioè allo strumento dell'ordine del giorno, sul quale il Governo può porre la fiducia, senza che ciò implichi il blocco dell'articolo o dell'emendamento in discussione, o comunque della funzione legislativa che appartiene al Parlamento. Questa posizione è stata autorevolmente esposta nello scritto intitolato « Il rapporto fiduciario parlamentare nel sistema costituzionale e nella prassi », che, appunto, sostiene a pagina 209 che il Governo, « di fronte alla Camera che sta per prendere una determinata decisione, può fare delle dichiarazioni politiche ai sensi dell'articolo 64, ultimo comma, della Costituzione, con le quali spiegherà il significato e il valore che esso attribuisce al voto che la Camera sta per dare e come esso ritenga che incida sulla politica generale approvata dalla Camera. Su tali dichiarazioni si aprirà un dibattito concernente la politica generale del Governo e sui nessi con la decisione che la Camera sta per adottare; dibattito che si dovrà concludere con un ordine del giorno di conferma della politica generale e dell'indirizzo politico, sul quale il Governo porrà la fiducia ».

Questa è la nostra opinione, signor Presidente. Il nostro emendamento ripete pressoché testualmente questo testo che fu pubblicato in occasione di un dibattito che molti colleghi ricorderanno per la sua importanza ed efficacia, che si svolse nell'aprile 1967 e fu ripreso nel marzo e maggio 1969. Il nostro emendamento è dunque la ripetizione quasi testuale delle posizioni sostenute dal dottor Flavio Colonna, che in questo testo viene indicato come dirigente responsabile dell'ufficio legislativo dei gruppi parlamentari del partito comunista alla Camera e al Senato della Repubblica. Su questa nostra posizione, signor Presidente, chiediamo che vi sia il voto dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 112 con il seguente:*

La comunicazione del Governo che intenda dimettersi qualora una norma o un emendamento siano approvati o respinti, ovvero che pone la questione di fiducia su tale voto, ha soltanto valore di dichiarazione politica sulla quale ogni rappresentante di gruppo ha facoltà di fare dichiarazione di voto in qualunque momento tale comunicazione sia fatta.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Essa non modifica l'ordine e le modalità delle discussioni e delle votazioni, che si svolgono secondo le norme del presente regolamento, senza che possa farsi riferimento all'articolo 111.

112. 5. **Lattanzi, Passoni.**

*Sopprimere il comma 2.*

112. 6. **Passoni, Lattanzi.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgerli.

LATTANZI. Questi emendamenti tendono a riaffermare la posizione sempre sostenuta dal nostro gruppo, da quello comunista e, per un certo tempo, anche da quello del partito socialista italiano, circa la cosiddetta questione di fiducia. Esso si richiama al disposto dell'articolo 94 della Costituzione il quale, come è noto, prevede che la questione di fiducia possa essere posta dal Governo avanti a ciascuna Camera solo all'atto della sua investitura, entro dieci giorni dalla sua formazione, e prevede, quindi, la mozione di fiducia, firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera.

Non starò a ripetere quanto abbiamo affermato da anni, in molteplici occasioni, e anche in sede di discussione generale sul presente progetto di regolamento. In sostanza, noi siamo convinti che all'esecutivo non possa essere consentito di esercitare, attraverso l'indiscriminata facoltà di porre la questione di fiducia, una pressione sulla libera determinazione dei singoli membri del Parlamento, né di provocare un abnorme e pregiudizievole travolgimento dell'ordine e delle modalità delle discussioni e delle votazioni dell'Assemblea.

Questi concetti sono contenuti nell'emendamento sostitutivo da me sottoscritto per il mio gruppo unitamente al collega Passoni, che mi pare molto chiaro nella sua formulazione, e dall'altro emendamento collegato soppressivo del secondo comma del testo proposto dalla Giunta.

Nè la validità della tesi da noi sostenuta viene scalfita dai limiti e dai condizionamenti che, rispetto alla prassi attuale, pur sono stati introdotti nella formulazione dello articolo 112. Tali limiti e condizionamenti, previsti nei commi terzo e quarto, sono apprezzabili, sotto un certo profilo, ma non sono incompatibili, come dicevo, con la nostra tesi.

Raccomando pertanto ai colleghi la considerazione attenta dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., dopo la parola: risoluzione, aggiungere le parole: che impegnino il Governo.*

112. 8. **Malagugini.**

MALAGUGINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3., sostituire le parole: Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi, con le seguenti: Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale, dopo una breve sospensione della seduta disposta dal Presidente della Camera su richiesta di almeno dieci deputati o di un presidente di Gruppo.*

112. 4. **Ferrari Aggradi.**

Poiché l'onorevole Ferrari Aggradi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3., sopprimere le parole: non prima di 24 ore, salvo diverso accordo tra i gruppi.*

112. 2. **Lucifredi.**

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che egli pure abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3., sostituire le parole da: hanno facoltà, sino alla fine, con le parole: sulla questione di fiducia sono sempre ammesse le dichiarazioni di voto.*

112. 11. **Roberti.**

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

ROBERTI. Per illustrare questo emendamento dovrò riferirmi al complesso dell'articolo 112, in cui esso logicamente si inquadra. Questo articolo ci pone di fronte ad una strana situazione. Nel testo approvato dalla Giunta si era cercato di eliminare l'inconveniente più volte verificatosi in Assemblea, il fatto cioè

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

che il Governo, per troncare la discussione su un disegno di legge, pone la questione di fiducia. Questo inconveniente gravissimo, che costituisce una lesione particolare del diritto del Parlamento di partecipare alla formazione di tutta la legge, anche mediante l'esame e la votazione di tutti gli emendamenti presentati, è diventato tanto più evidente nei casi in cui il Governo, o all'inizio o nel corso della discussione, ha raccolto l'intero disegno di legge, originariamente suddiviso in più articoli, in un unico articolo, ponendo quindi la questione di fiducia sul mantenimento di esso, senza il mutamento neppure di una sola virgola. In tal modo si impediva, automaticamente, al Parlamento di apportare le modifiche che, nell'esercizio della sua sovranità, esso intendeva apportare a quel disegno di legge ed alla formulazione delle norme giuridiche che dovevano essere emanate dal Parlamento.

Per ovviare a questo inconveniente, in linea di massima, erano stati presentati gli emendamenti Lattanzi-Passoni e Caprara ed altri, che sono già stati illustrati.

Per giungere ad una soluzione intermedia, che conciliasse la possibilità per il Governo di porre la questione di fiducia su una parte della legge con il diritto dei membri del Parlamento di procedere alle votazioni di eventuali emendamenti su altra parte della legge, la Giunta aveva modificato l'originaria ste-sura dell'articolo, stabilendo che la questione di fiducia non potesse più esser posta sull'articolo, quando il progetto di legge constasse di un solo articolo.

Ora pare che la maggioranza della Giunta non intenda mantenere questa sua precedente decisione e si appresti a presentare un emendamento per cui la questione di fiducia potrebbe essere posta dal Governo anche quando il disegno di legge consti di un solo articolo.

Questa situazione aggrava enormemente la preoccupazione che attraverso la norma contenuta nell'articolo 112 si possa praticamente neutralizzare la funzione parlamentare. Infatti, ci potremmo trovare un domani (faccio una ipotesi che può apparire assurda, ma che non lo è tanto) di fronte ad una legislazione che si realizzi mediante una serie di provvedimenti che vengono compilati dal Governo in un unico articolo, che può essere composto anche di 5, 6, 7 commi successivi sul quale il Governo ponga sistematicamente la questione di fiducia; in tal modo viene meno la possibilità di procedere a votazioni particolari su emendamenti, di verificare cioè la volontà dell'Assemblea sui singoli emendamenti, e quindi, in contrasto con tutto il sistema del

nostro regolamento, con tutto il sistema che è stato adottato dalla Giunta per regolare le votazioni, l'attività parlamentare viene ad essere bloccata.

Bisogna rendersi conto che in questo caso l'inconveniente lamentato diventa veramente più grave, e l'insistenza nel voler modificare in questo senso l'articolo 112 aumenta la preoccupazione che possa esservi proprio da parte del Governo una intenzione del genere. Al fine di allontanare tale pericolo tende il mio emendamento, diretto appunto ad ottenere che, nel caso in cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, sia sempre riconosciuto il diritto fondamentale dei deputati di fare le dichiarazioni di voto.

In altri termini, quando il Governo ritiene che un disegno di legge assuma tanta importanza da costringerlo o da indurlo a porre la questione di fiducia, non si vede perché non debba consentirsi ai parlamentari di esprimere con una propria dichiarazione di voto, secondo le norme del regolamento, il proprio dissenso o sul merito della legge, che in questo modo si vuol far votare « a scatola chiusa », o sulla fiducia nei confronti del Governo stesso.

Viceversa, con una deroga ulteriore a questo principio, si vuol stabilire che non sia consentito a tutti i parlamentari di fare le dichiarazioni di voto, ma soltanto ai presidenti dei gruppi o eventualmente a quei parlamentari che fossero dissenzienti dai presidenti dei gruppi, il che viene a porre in essere una sorta di limitazione morale, perché un parlamentare dovrebbe assumere una posizione di contrasto con il proprio gruppo e con il presidente del proprio gruppo per parlare.

Signor Presidente, tutto questo non si comprende, se non con il disegno di bloccare la discussione parlamentare, di impedire che il Parlamento svolga la sua funzione di formazione delle leggi secondo il sistema normale, cioè presentando emendamenti e chiamando i suoi membri ad esprimersi in ordine a ciascuno di essi. In altri termini, qui si vuole consentire che le leggi vengano raccolte in un unico articolo, e che al Parlamento venga impedito di emendare quell'unico articolo attraverso la posizione su di esso della questione di fiducia, che fa cadere gli emendamenti anche se siano stati già svolti.

In terzo luogo si vuole impedire che sulla questione di fiducia i singoli parlamentari possano esprimere il proprio parere positivo o negativo nonostante si tratti di una decisione di grande rilievo che investe la sorte dell'intero provvedimento, artificiosa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

mente ridotto ad un solo articolo. Tutto ciò, con i precedenti che ci sono stati specialmente in materia di decreti-legge, legittima il sospetto che domani potremmo trovarci dinanzi ad un vero e proprio capovolgimento dei rapporti costituzionali in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Il Governo può infatti presentare disegni di legge di conversione di decreti-legge, che normalmente constano di un unico articolo quale che sia la complessità del provvedimento da convertire, porre la questione di fiducia sull'articolo unico, impedire che gli emendamenti vengano discussi e votati e costringere inoltre la Assemblea a non fare dichiarazioni di voto se non per gruppi.

Tutto questo mi sembra veramente assurdo: pertanto se si dovesse mantenere la modifica che la maggioranza della Giunta vuole apportare al punto 2 dell'articolo e la reiezione del nostro emendamento, dovremmo veramente far presente che ci troveremo di fronte ad un tentativo molto pericoloso di porre in essere una lesione dei diritti costituzionali dei parlamentari e del Parlamento nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo periodo del secondo comma con il seguente:*

Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia in relazione all'articolo medesimo, salva restando la votazione finale del progetto a scrutinio segreto.

**Andreotti, Rognoni, Reale Giuseppe, Di Giannantonio.**

**ROGNONI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROGNONI.** Signor Presidente, la prima parte del secondo comma dell'articolo 112 prevede che il Governo possa porre la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, evidentemente nella supposizione che il progetto di legge consista in più articoli. L'ultimo periodo, sempre del secondo comma, prevede viceversa l'ipotesi che il progetto di legge consti di un articolo unico: in questa ipotesi si esclude la possibilità che il Governo possa porre la questione di fiducia.

A noi sembra che la circostanza puramente accidentale che un progetto di legge consti di più articoli o di un solo articolo, non possa essere elevato a criterio di proponibilità della questione di fiducia. Ci sembra, invece, che, se la questione di fiducia può essere posta su più articoli, debba anche potersi porre quando un solo articolo esaurisca il contenuto e il testo di una legge. (*Interruzioni dei deputati Roberti e Caprara*).

Onorevole Caprara, l'ultimo periodo del secondo comma è stato così redatto perché secondo il nostro regolamento la legge deve essere votata a scrutinio segreto. Siccome la questione di fiducia comporta necessariamente la votazione segreta, questo tipo di votazione, per così dire, ha fatto premio sulla proponibilità in questa ipotesi della questione di fiducia. Di qui la ragione del nostro emendamento, che fa salva sempre la votazione a scrutinio segreto finale della legge.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 112?

**LUZZATTO, Relatore.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Lattanzi e Passoni, debbo comunicare, per lealtà del mio compito di relatore, il parere della maggioranza della Giunta, ma non posso non aggiungere che è un parere di maggioranza, e di una maggioranza, in questo caso, che non comprende chi sta parlando. D'accordo con gli altri due relatori, anziché prendere la parola in due — uno di loro a favore ed io per esprimere le riserve — i due colleghi relatori mi hanno dato fiducia e incaricato pertanto di esprimere nel contempo il parere della maggioranza e il mio — che non è soltanto il mio ma è di una minoranza della Giunta, cioè anche di altri componenti la Giunta — e quindi di dare ragione di entrambi i punti di vista.

Il punto di vista della maggioranza della Giunta è stato quello che si dovesse codificare e accogliere la prassi oramai instaurata, che non preclude la posizione della questione di fiducia da parte del Governo, che alla posizione della questione di fiducia annette talune conseguenze anche procedurali, che la maggioranza della Giunta ha ritenuto di dover mantenere in quanto contribuiscono all'abbreviazione dei lavori. La maggioranza della Giunta ha per altro ritenuto che rispetto alla prassi finora instaurata fosse opportuna una regolamentazione parzialmente diversa. Ten-

go a dire che su queste modificazioni e su queste limitazioni la Giunta — premesso il dissenso che ho già enunciato e che ora chiarirò — è stata d'accordo, nel senso che anche coloro che ritengono che la questione non avrebbe dovuto essere posta in questi termini hanno per altro convenuto che, ove la questione sia ammessa e prevista nel regolamento, debba essere regolata, e regolata in modo diverso da quello finora invalso. Che debba essere diversamente regolata è stato dunque parere comune della Giunta.

In questo punto vi è una differenza rispetto al progetto di regolamento in discussione al Senato, ma la Giunta ha ritenuto che questa differenza, nel caso specifico, non dovesse togliere al regolamento della Camera una normativa che la Giunta del regolamento ritiene utile, tanto più che la differenza consiste nel fatto che il nostro regolamento detta una disciplina, mentre il regolamento che è in discussione in questi giorni al Senato tace al riguardo.

Coloro che si sono opposti all'emendamento Lattanzi e Passoni 112. 5 — che è sulla stessa linea dell'emendamento Caprara 112. 10 — hanno ritenuto che tale opposizione non contrasti con la Costituzione: si sarebbe se mai *praeter* e non *contra Constitutionem*, come parte degli studiosi del diritto costituzionale ha affermato.

La minoranza della Giunta e chi vi parla sono stati e sono di diverso avviso. Intendiamo darne atto nel momento in cui giungiamo al voto su questo punto. Del resto da parte mia e di altri, diverse volte, quando fu posta dal Governo la fiducia e da ciò derivò un'alterazione della procedura, fu fatta espressa riserva e fu richiesto più volte che in sede di Giunta per il regolamento su questo si discutesse.

Ora se ne discute e i due punti di vista sono stati posti a confronto. Per me e per la minoranza della Giunta, la norma non è *praeter*, è *contra Constitutionem*. E ciò in riferimento alle norme, che sono tassative e specifiche, sul voto di fiducia e di sfiducia mediante mozione, voto che deve essere espresso con determinate modalità e un determinato termine (non meno di tre giorni dopo) ed a seguito di proposta di un *quorum* particolarmente alto dei componenti di questa Assemblea; in riferimento alla norma costituzionale che il rifiuto da parte del Parlamento, di uno dei due rami del Parlamento, di una proposta governativa non comporta obbligo di dimissioni, mentre in questo modo, ove la fiducia sia posta, è evidente che un voto sin-

golo negativo ha di per sé l'effetto delle dimissioni; in riferimento al sistema generale della nostra Costituzione, per ciò che attiene ai poteri, ai diritti ed alle funzioni del Parlamento: e quando dico diritti, è chiaro che parlo di diritti-doveri, che il Parlamento ha e deve esercitare.

Perciò, a nostro avviso, la posizione della questione di fiducia non poteva e non può essere che una dichiarazione di carattere politico, con la quale il Governo — come ne ha facoltà in qualsiasi momento — rende noto alla Camera che trarrà determinate conseguenze dal voto che si sta per dare. Questo non può essere impedito, perché vi è la norma costituzionale e regolamentare in base alla quale il Governo, in qualsiasi momento, ha la facoltà di parlare e di fare dichiarazioni. Il divario è sugli effetti; a nostro avviso, questa è una dichiarazione politica, che non può quindi comportare alcuna mutazione nei riguardi dello svolgimento del lavoro parlamentare.

Questo, per altro, è rimasto in Giunta parere di minoranza. La maggioranza è stata di avviso contrario; e perciò devo qui comunicare che la Giunta, a maggioranza, chiede che siano respinti l'emendamento Lattanzi 112. 5, l'emendamento Caprara 112. 10 e lo emendamento Passoni 112. 6 subordinato, che esclude almeno la posizione di fiducia sul singolo articolo.

Gli altri emendamenti sono stati ritirati. Restano ancora gli emendamenti Roberti 112. 11 e Andreotti. Per il primo, devo dire che la Giunta è stata incerta e divisa. A maggioranza, per altro, ha ritenuto che lo stabilire la facoltà di dichiarazioni di voto per un rappresentante di ogni gruppo e per gli eventuali dissenzienti costituisca norma sufficiente, in quanto tutte le posizioni — ed in questo caso non ci sono problemi nemmeno per il gruppo misto, perché rientra nella dizione espressa — hanno possibilità di essere manifestate prima che si proceda alla votazione. La maggioranza ha ritenuto che la norma secondo la quale le dichiarazioni di voto sono ammesse con queste limitazioni — ed io riferisco il parere della maggioranza — sia d'altreonde necessaria, perché potrebbe per avventura accadere — ed è accaduto — che la questione di fiducia sia posta agli inizi della votazione (in questo caso rimane il dubbio se si sia già in votazione ma allora non potrebbe essere più posta, secondo il regolamento, perché nessuno, neppure il Governo, potrebbe parlare) o comunque dopo che le dichiarazioni di voto sul testo siano state

espresse. Era perciò necessario che una norma esplicita stabilisse che, quando venga posta la questione di fiducia, dichiarazioni di voto sono ammesse, anche perché potrebbe trattarsi di una seconda serie di dichiarazioni di voto riferentisi al fatto nuovo della posizione della fiducia, ammesse quindi anche dopo che dichiarazioni di voto siano già state fatte sul contenuto dell'articolo.

Se la prima ipotesi (se si sia già in votazione o no) si può considerare una ipotesi limite o di scuola, l'altra ipotesi (che la questione di fiducia sia posta dopo le dichiarazioni di voto) è perfettamente possibile: il Governo può parlare in qualsiasi momento, e quindi può, anche dopo le dichiarazioni di voto sul testo in questione, porre la questione di fiducia. In questo caso, sia chiaro (poiché è una eccezione alla norma generale) che è possibile una nuova serie di dichiarazioni di voto. Per questi motivi la maggioranza della Giunta ritiene di non accogliere l'emendamento Roberti.

L'emendamento Andreotti ed altri è accettato a maggioranza dalla Giunta. Esso modifica un punto sul quale la Giunta si era ampiamente soffermata.

La motivazione per la quale era stato formulato il testo che ora l'onorevole Andreotti ed altri propongono di modificare, era quella di evitare la duplicità del voto; che, in effetti, nella prassi si è avuta. Vorrei citare uno solo di questi casi. Un altro caso, più lontano nel tempo, è norma dichiarare che non costituisca precedente. Quello cui intendo riferirmi è invece un caso recentissimo, in cui è stata posta la fiducia sull'articolo unico di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, e successivamente si è votato a scrutinio segreto sul decreto stesso.

In realtà, quando un progetto di legge consta di un articolo unico, non si fa luogo alla doppia votazione, ma si passa direttamente al voto segreto quando non ci sono emendamenti e quando non c'è stata discussione sull'articolo. Ma quando discussione sull'articolo vi è, quando sono stati approvati emendamenti, si procede a due voti. Ad esempio si vota l'articolo emendato e poi si vota la legge a scrutinio segreto. Quindi, vi è già altro caso di doppia votazione.

L'emendamento Andreotti-Rognoni recepisce questo punto e lo rende esplicito. Mentre la Giunta aveva ritenuto dapprima — e una parte della Giunta, in cui è compreso anche chi vi parla, riterrebbe ancora oggi preferibile — che si escludesse la possibilità

di porre la questione di fiducia quando si trattasse di un articolo unico (e il problema non ci pareva poi così drammatico perché un secondo articolo, se non c'è, lo si può fare, se proprio vi sia un interesse da parte della maggioranza o del Governo a creare situazioni particolari), ora la maggioranza della Giunta accetta l'emendamento Andreotti-Rognoni che, anche per chi non è d'accordo, non investe un problema di particolare gravità, in quanto esso mantiene la prassi attuale e la rende esplicita.

Secondo tale emendamento, infatti, se un progetto consta di un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo stesso, ma si ha egualmente la votazione finale del progetto a scrutinio segreto. In tal modo sono fatti salvi i diritti del Parlamento.

Avendo esposto dunque anche il punto di vista della minoranza, concludo dichiarando che la maggioranza della Giunta è contraria agli emendamenti Lattanzi 112. 5, Caprara 112. 10, Passoni 112. 6 e Roberti 112. 11 ed è favorevole all'emendamento Andreotti.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento Lattanzi-Passoni e contemporaneamente anche sull'articolo 112 nel suo complesso.

Questo articolo ha costituito uno dei terreni più scottanti di confronto tra le forze politiche, in quanto si trattava di regolamentare una situazione che, durante le varie legislature repubblicane, aveva sempre determinato polemiche fra i gruppi politici ed anche in dottrina. Tale contrasto di opinioni si è puntualmente verificato anche in sede di formazione dell'articolo in discussione che introduce nel regolamento la disciplina di una materia fino ad ora regolata in via di prassi.

Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Lattanzi e Passoni, nel quale riconosce le posizioni teoriche e politiche alle quali si è sempre attenuto e nella cui validità crede. Posizioni politiche che portano a riconoscere estranea al dettato costituzionale la posizione della questione di fiducia all'in fuori delle ipotesi che la Costituzione stessa espressamente prevede sia come fatto iniziale

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

per la costituzione di un valido governo, sia come proposizione di una mozione di sfiducia.

Non mi pare che sia il caso, signor Presidente, di appesantire l'odierna discussione con delle sottili disquisizioni, se si tratti di un fatto *praeter* o *contra Constitutionem*, là dove la non obbligatorietà delle dimissioni del Governo di fronte ad un voto negativo del Parlamento su un progetto di legge governativo non mi sembra che possa equipararsi ad una libertà di valutazione da parte del Governo del dato della volontà parlamentare.

La questione, ripeto, non mi pare che debba essere ulteriormente approfondita in questa sede. Noi riteniamo che la posizione della questione di fiducia da parte del Governo su un progetto di legge costituisca, e abbia di fatto costituito, nella prassi parlamentare, un elemento di pesantezza della discussione e di lesione di una certa libertà di determinazione soprattutto da parte dei gruppi della maggioranza governativa. In questo senso abbiamo sempre sostenuto l'improponibilità della questione di fiducia in caso di votazione di progetti di legge e per questo, ancora oggi fermi sulla stessa posizione, voteremo l'emendamento Lattanzi-Passoni.

Voteremo tuttavia anche l'articolo 112 nel suo complesso, con il quale — lo voglio ripetere — si dà una regolamentazione nuova, diversa e che offre maggiori garanzie per la libertà di determinazione del Parlamento rispetto a quella che attraverso l'esercizio della prassi si era fino a questo punto attuata.

Basti ricordare che non soltanto si sono regolamentate secondo prassi le modalità e le conseguenze della votazione su un articolo sul quale sia stata posta la fiducia, ma anche e soprattutto è stato introdotto un correttivo notevole attraverso l'obbligatorio intervallo delle 24 ore, il quale si giustifica ampiamente per la gravità della posizione della questione di fiducia e consente il dispiegarsi di quelle iniziative di carattere politico e non soltanto parlamentare che possono incidere sul voto conclusivo.

Sono queste le ragioni, succintamente esposte, per le quali il gruppo comunista esprimerà voto favorevole all'emendamento Lattanzi 112. 5 e all'articolo 112 nel suo complesso. (*Interruzione del deputato Caprara*).

Evidentemente il voto favorevole all'emendamento Lattanzi-Passoni significa anche nostra adesione alla sostanza dell'emendamento Caprara, praticamente analogo. Sugeriamo anzi che i due emendamenti vengano votati insieme.

CAPRARA. Per quanto ci riguarda, signor Presidente, siamo senz'altro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione contestualmente gli emendamenti Lattanzi 112. 5 e Caprara 112. 10.

(*Sono respinti*):

Dobbiamo ora porre in votazione l'emendamento Andreotti al secondo comma dell'articolo 112.

CAPRARA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, siamo nettamente contrari all'emendamento Andreotti il quale prima di tutto pone una questione di rapporto della Giunta nei confronti dell'Assemblea e di rapporto interno anche nella Giunta. Noi ci troviamo di fronte infatti ad un emendamento il quale ha in qualche modo e parzialmente modificato il secondo comma dell'articolo 112: siamo di fronte ad un capovolgimento sostanziale dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 112 stesso. Mentre infatti nell'articolo 112 secondo comma si sostiene che la questione di fiducia non può essere posta sull'articolo, quando il progetto è composto di un solo articolo, con l'emendamento che abbiamo conosciuto soltanto questa mattina si capovolge sostanzialmente la situazione.

Faccio presente che non pongo una questione di tempo ma una questione politica. Vorrei capire bene che cosa è accaduto nella Giunta per cui ad un certo momento si dà la possibilità ad una parte sostanziale di questo organismo di capovolgere completamente ciò che era stato deciso. Capisco che non è un problema che può essere risolto vietando questa possibilità, ma qui vi è un cambiamento radicale delle posizioni che, tra l'altro, viene sottoscritto da membri della Giunta. È una questione sulla quale, se fosse possibile, vorrei avere una risposta perché, a nostro parere, siamo dinanzi al tentativo (che può essere anche accolto e subito dalla Camera) di un colpo di mano peggiorativo di una norma.

Ora, a 17 anni di distanza, si codifica ciò che a quella data fu evidentemente una occasione di grande battaglia politica, poiché in questo modo, praticamente, viene a stabilirsi, peggiorando la norma dell'articolo 112, che si può porre la questione di fiducia in

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

relazione ad un articolo solo, e quindi in relazione all'articolo in discussione, con tutte le conseguenze, per esempio, per i decreti-legge che tutti quanti conosciamo e abbiamo recentemente vissuto. L'argomento avanzato dall'onorevole Rognoni non mi sembra del tutto pertinente. Quando infatti si tratta di un articolo unico la questione di fiducia viene posta sulla legge e non su un singolo articolo; quindi — sulla base anche di una esperienza recente di conversione di decreti-legge — trunca qualsiasi possibilità di discussione.

Nonostante la esiguità del nostro gruppo vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi e della Camera su questo problema. Il fatto ci pare estremamente grave. Non siamo d'accordo, ripeto, sul testo dell'articolo 112: non crediamo che si tratti di non appesantire i lavori parlamentari ma di una violazione esplicita dell'autonomia dell'esercizio da parte della Camera della funzione legislativa. Così si dà modo al Governo di avvalersi delle sue prerogative costituzionali mediante la posizione della questione di fiducia, che è atto di natura politica, con la conseguenza però della immodificabilità del testo della legge. Se questo articolo dovesse passare, come purtroppo può accadere, verrebbe innovato in senso assai negativo il nostro regolamento. Nessuno può parlare quindi di riforma ma semmai di un peggioramento e di una restrizione delle norme e della autonomia dei gruppi parlamentari e dello stesso Parlamento.

La questione è tanto grave, signor Presidente, che noi intendiamo sollevare un altro problema facendo appello alla sua prudenza e alla sua responsabilità. È questo un punto tra i più controversi di tutta quanta l'esperienza del Parlamento. Coloro che da qualche anno fanno parte della Camera sanno che su tale problema — è vero, ha ragione l'onorevole Luzzatto, che ha ricordato i termini della questione — vi fu sempre una prassi in questo senso.

LUZZATTO, *Relatore*. L'ho detto.

CAPRARA. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Luzzatto che questa fu una prassi sempre contrastata dalle sinistre in ogni occasione e in ogni caso.

Anche in questo caso noi intendiamo contrastare con tutte le nostre forze questo tentativo, facendo appello a quei gruppi della sinistra che nel passato si sono pronunziati e, io ritengo anche oggi non possono che pronunziarsi contro questa impostazione.

Propongo poi alla sua prudenza, signor Presidente, alcune considerazioni. La materia è tanto grave che, se vi fosse dal punto di vista regolamentare la possibilità di farlo, noi vorremmo chiedere su questo punto una votazione qualificata; e certo la chiederemmo se ne avessimo la possibilità numerica. Riteniamo tuttavia, signor Presidente, che una decisione di questo genere dovrebbe essere presa dall'Assemblea nella sua completezza e pienezza. E poiché mi risulta che in questo momento sono riunite alcune Commissioni, ritengo indispensabile adottare i provvedimenti necessari perché l'Assemblea possa esprimere nella sua pienezza un voto che impegna ciascuno di noi e che, per quanto ci riguarda, è nettamente e fortemente negativo.

PRESIDENTE. Desidero farle presente, onorevole Caprara, che la seduta dell'Assemblea è stata fissata alle ore 10,30 proprio per dare la possibilità alle Commissioni di concludere i loro lavori in tempo utile per consentire a tutti i deputati la partecipazione alla discussione sul regolamento. Evidentemente, alle 10,30 le riunioni delle Commissioni dovrebbero essere terminate.

NATOLI. Le Commissioni sono tutte riunite! (*Commenti*).

ROBERTI. Si dice ogni volta, signor Presidente, che quando iniziano le sedute dell'Assemblea le Commissioni devono aggiornare i loro lavori, ma ciò non si verifica mai!

PRESIDENTE. Questo non è esatto, onorevole Roberti, perché, quando sono intervenute, le sedute delle Commissioni sono state sempre revocate.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, non certo per drammatizzare in modo artificioso la questione che stiamo discutendo, mi sono chiesto poco fa se per caso, in questo momento, in qualche punto della nostra aula non si aggiri una grande ombra crucciata: quella dell'onorevole Togliatti, il quale, come tutti ricordiamo, esattamente diciotto anni fa, nel momento in cui il Governo di allora si presentò alla Camera per imporre al Parlamento l'accetta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

zione di un testo di legge che non avrebbe potuto più essere modificato dopo che su di esso era stata posta la questione di fiducia (si trattava, come i colleghi ben sanno, della legge elettorale maggioritaria) non esitò a dichiarare che il comportamento del Governo ricordava quello di certi monarchi dispotici, che si presentavano nei parlamenti dell'epoca precedente alla rivoluzione del 1789 con il frustino e imponevano a quei parlamenti di sottomettersi, come sudditi, alle decisioni del re.

Vi sono molti colleghi in quest'aula i quali ricordano certamente come quel dibattito fu occasione, non solo nel Parlamento ma anche nel paese, di uno degli scontri più drammatici che si svolsero in Italia durante gli anni cinquanta. Tutta l'opposizione di sinistra, unita, combatté allora, in quest'aula e fuori di essa, per la difesa della democrazia e per l'affermazione dei principi costituzionali.

Non è un fare ricorso alla mozione degli affetti e nemmeno ad un espediente retorico, signor Presidente, se si fa rilevare il profondo cambiamento che avvertiamo oggi in questa aula di fronte ad una proposta la quale tende a trasferire addirittura nel regolamento, con un'apposita norma, una procedura che allora fu sul punto di determinare nel nostro paese una profonda lacerazione, di dubbio esito.

Io non insisterò sull'osservazione già svolta dal collega Caprara sul fatto che in sede di Giunta per il regolamento era stato raggiunto un accordo ed elaborato un testo. Sta di fatto che quel testo escludeva in maniera esplicita e tassativa che il Governo potesse fare ricorso al voto di fiducia nel caso di una proposta o di un disegno di legge consistente in un solo articolo.

Come mai, dopo che questo accordo era stato raggiunto in sede di Giunta per il regolamento, siamo chiamati stamane a votare a favore o contro un emendamento che capovolge addirittura questa norma, e che non è soltanto firmato da un collega che fa parte della Giunta, ma reca anche la firma del capogruppo della democrazia cristiana, l'onorevole Andreotti, e che proprio per questo assume, quindi, un significato del tutto particolare e specificamente politico? Certo non è compito nostro indagare su quelli che sono, a questo riguardo, i rapporti che intercorrono tra i gruppi della maggioranza e quelli dell'opposizione, ed in particolare fra il gruppo presieduto dall'onorevole Andreotti e quello comunista. Non è compito nostro e non abbiamo nessuna intenzione di insistere su questo punto, anche se troviamo singolare che su un problema di questo tipo, sul quale — secondo

noi — non è assolutamente possibile decidere a maggioranza, l'opposizione di sinistra, tutto sommato, si limiti a fare una pacata dichiarazione di voto contrario.

Noi crediamo che questa questione non possa passare in un modo così blando ed in un'aula poco interessata e scarsamente affollata.

PRESIDENTE. Le Commissioni sono state tutte sconvocate.

NATOLI. La ringrazio, signor Presidente.

Non vogliamo essere noi soli a dare un giudizio sul fatto che la riproposizione di questo problema, che ho brevemente richiamato all'attenzione della Camera e che ormai si vuole introdurre nel nostro regolamento come una norma usuale, giovi (ed in che misura) o no al consolidamento delle istituzioni parlamentari. Poiché molto si parla e si discute del consolidamento delle istituzioni, dobbiamo osservare che questa è una norma che tende a limitare gravemente l'autonomo funzionamento del Parlamento, attribuendo al Governo poteri di impatto enormemente più grandi di quelli che esso di solito esercita e, quindi, a restringere gravemente la potestà legislativa del Parlamento ed il suo diritto di opporsi a determinate iniziative del Governo.

Noi vediamo, quindi, in questa norma, un tentativo evidente, un colpo bene assestato da quel grande schermitore di fioretto che è l'onorevole Andreotti, per realizzare qui un preciso punto di vantaggio e chiudere in questo modo tutta una polemica ed un argomento di lotta politica che ha permanentemente visto schierati su due discriminanti il partito della democrazia cristiana e l'opposizione di sinistra.

Ripeto, giudichi chi vuole se questo sia un passo che rafforzerà il funzionamento del Parlamento, ne aumenterà il prestigio, gli darà maggiore autonomia nei confronti dell'iniziativa per l'esecutivo.

Secondo noi, le risposte a queste tre domande non possono che essere negative. E per questa ragione che, su questa questione, io ed i miei colleghi del *Manifesto* proponiamo che la Camera voti a scrutinio segreto e chiediamo ai colleghi dell'opposizione di sinistra di volere appoggiare questa nostra richiesta, che, se fosse esclusivamente sostenuta da noi, non avrebbe nessuna possibilità, a norma del regolamento della Camera, di essere da lei, signor Presidente, accolta.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Non desidero entrare nel merito dei problemi, in parte estranei, che esistono tra l'onorevole Natoli ed i suoi ex compagni, perché mi sfuggono i dati essenziali di questo particolare modo di impostazione. Vorrei soltanto dire che a me pare che l'onorevole Natoli abbia lanciato il suo strale su un falso obiettivo.

Se l'onorevole Natoli critica quella parte dell'articolo che è stata invece votata unanimemente dalla Giunta e che pertanto è contestata, secondo la quale quando il Governo pone la fiducia si vota sull'intero articolo decade il diritto di votazione degli emendamenti, questa potrebbe essere una tesi: anche se, ripeto, questa parte dell'articolo sia stata accettata da tutta la Giunta e sia pertanto fuori da ogni contestazione.

Dove è dunque il problema? Il problema è molto meno grave di quello che sembri, a mio giudizio.

Il testo diceva che non può essere posta la fiducia quando si tratti di una legge consistente in un solo articolo. Questa disposizione era nata dalla preoccupazione, abbastanza logica, di non doverci trovare a votare due volte in due maniere diverse su un oggetto identico, con la possibilità di esito difforme, sicché sul voto di fiducia potesse risultare un voto favorevole e sulla votazione a scrutinio segreto immediatamente successiva potesse invece esservi un risultato non favorevole.

È sembrato però che, fatto salvo l'obbligo di votazione a scrutinio segreto, prassi che noi abbiamo sempre seguito, si potesse ammettere anche la posizione della questione di fiducia.

Perché dico che l'obiettivo è sproporzionato? Basta che il Governo, invece che fare un articolo solo, ne faccia due e nel secondo dica che la legge entra in vigore un certo giorno, e invece che porre una sola volta la questione di fiducia lo faccia due volte e tutta questa specie di « patto costituzionale », tutta questa specie di « rivoluzione di rapporti » non esiste più.

Dal momento che è ammessa la posizione della fiducia su un disegno di legge, è inutile escluderla quando questo consti di un solo articolo dal momento che con un facile stratagemma il divieto potrebbe essere eluso. *(Interruzione del deputato Caprara).*

Noi diciamo che questa ci sembra una norma di maggior limpidezza perché evita, in ipotesi, eventuali atti di ipocrisia. Riteniamo quindi che essa, ridimensionata nella sua portata reale, debba essere approvata dalla Camera.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per chiarire che la Giunta aveva all'unanimità accettato il principio cui ora ha fatto cenno l'onorevole Andreotti, che cioè si potesse porre la questione di fiducia anche durante la discussione della legge, sul testo che era stato fissato, come leggesi nella colonna di destra al numero 2 di questo articolo, con il divieto tuttavia di porre la questione di fiducia sulla legge e quindi sull'articolo quando la legge fosse consistita in un unico articolo. In questo modo si spiegava la posizione della Giunta. Avevo già chiarito nel mio precedente intervento, ma evidentemente non sono stato chiaro se quanto ho detto ha potuto essere equivocato da un uomo della finezza intellettuale dell'onorevole Andreotti, che si era giunti ad una soluzione intermedia in sede di Giunta e solo per questa posizione intermedia era stato accettato il principio della possibilità di porre la questione di fiducia anche su una parte della legge e non, viceversa, come argomento di politica generale e quindi attraverso l'ordine del giorno o altri sistemi che erano stati proposti.

Oggi ci troviamo di fronte ad una modifica presentata non ho ben capito da chi, perché si parla di « maggioranza della Giunta », ma...

MALAGUGINI. Non presentata dalla maggioranza, ma approvata dalla maggioranza.

ROBERTI. Parliamo allora di emendamento Andreotti, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte o a nome della maggioranza della Giunta. Ma non è molto chiaro neppure questo, perché sento dire ora che il gruppo comunista sarebbe contrario a questo emendamento, l'onorevole Luzzatto si è espresso in senso contrario a questo emendamento, noi ci siamo espressi in senso contrario a questo emendamento. Quindi anche questa presunta maggioranza della Giunta su questo argomento mi sembra un po' opinata.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

bile (diciamo semplicemente opinabile). E si tratta di un argomento estremamente grave.

Quindi io, senza drammatizzare in nessun modo, senza portare a nessuna estrema conseguenza (non ho sentito l'opinione su questo argomento dei socialdemocratici, e il gruppo socialista neppure l'ho sentito) volevo semplicemente precisare che, in tanto si era avuta l'unanimità della Giunta sulla possibilità di porre la questione di fiducia su una parte di una legge, in quanto veniva eliminata la possibilità di porre la questione di fiducia sull'intera legge, come in realtà accade quando la legge consiste in un solo articolo: quando la legge consiste in un solo articolo infatti — e ora si vuol dare la possibilità di porre la questione di fiducia su un solo articolo — e quando l'apposizione della questione di fiducia fa decadere gli emendamenti presentati su quell'articolo, per cui non è possibile neppure sottoporre al voto la modifica di una parola di quell'articolo (cioè appunto dell'intera legge) a mio avviso (come ho avuto l'onore di esprimere prima) viene ad essere troncata una parte della funzione parlamentare di formazione delle leggi per essere questa funzione, viceversa, affidata ad un rapporto esclusivamente politico tra maggioranza e Governo.

Con questa precisazione, debbo ribadire che noi voteremo contro l'emendamento Andreotti riaffermando la posizione dal nostro gruppo precedentemente assunta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Passoni, mantiene il suo emendamento soppressivo 112. 6, non accettato dalla maggioranza della Giunta ?

**PASSONI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Andreotti, accettato dalla maggioranza della Giunta.

(*È approvato*).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla maggioranza della Giunta ?

**ROBERTI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 112 con la modifica ora approvata.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 112-bis.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. Quando il Governo presenta le dimissioni senza che queste siano state precedute dall'approvazione di una mozione di sfiducia, o, comunque, dall'esito negativo di una votazione fiduciaria, ovvero dal voto contrario di una o di entrambe le Camere su una sua proposta, il Presidente della Camera, su richiesta di un presidente di gruppo o di dieci deputati, convoca immediatamente l'Assemblea per una discussione sulle dimissioni stesse.

2. Il dibattito è limitato all'intervento di un oratore per ciascun gruppo. Non è consentita la presentazione o la votazione di mozioni, risoluzioni o altri documenti. Il Presidente della Camera richiede al Presidente del Consiglio di assistere al dibattito con facoltà di esporre le ragioni delle dimissioni, ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

112-bis. 1.

**Giunta del regolamento.**

Onorevole relatore ?

**LUZZATTO, Relatore.** La Giunta (è un caso in cui la Giunta è stata unanime nel modificare il testo da essa proposto) propone di sopprimere l'articolo 112-bis per armonia con il regolamento del Senato, perché è una questione che involgerebbe i due rami del Parlamento. Sarebbe inutile metterlo in votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Giunta interamente soppressivo dell'articolo 112-bis.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 113.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme dell'articolo 139.

3. Alla fine della discussione il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza proposte di risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni è invitato un rappresentante del Governo.

2. All'atto della presentazione di una proposta di risoluzione, il Presidente della Commissione ne trasmette il testo al Presidente della Camera che ne dà notizia all'Assemblea.

3. Quando lo richieda la Commissione, o la proposta di risoluzione rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno rilevanza generale, il Presidente può proporre alla Camera che la proposta di risoluzione sia esaminata e votata dalla Commissione stessa.

4. Se vi è opposizione, la Camera, sentito un oratore contro ed uno a favore, vota per alzata di mano.

5. Alla votazione non si fa luogo se l'opposizione è fatta dal Governo o dal decimo dei componenti della Camera.

113. 3.

**Orlandi.**

L'onorevole Orlandi ha facoltà di svolgerlo.

**ORLANDI.** Signor Presidente, l'emendamento da me presentato propone una nuova formulazione dell'articolo 113, rispetto a quella approvata dalla Giunta. Attraverso questo articolo viene introdotto il principio della facoltà e della validità delle risoluzioni da adottare in sede di Commissione. Si tratta di risoluzioni che sono impegnative per tutta l'Assemblea.

Ritengo che questa innovazione sia in contrasto con la Costituzione. Le forme di contrasto sono due: una si aggancia — potrei

dire — alla lettera e l'altra allo spirito della Costituzione.

Questa innovazione è in contrasto con la lettera della Costituzione perché le risoluzioni in sede di Commissione, ove venissero adottate nel testo regolamentare sottopostoci, sarebbero valide e impegnative qualunque sia il numero dei presenti. Non bisogna dimenticare infatti che una riunione di Commissione è ritenuta valida, a tutti gli effetti, qualora sia presente un quarto soltanto dei suoi membri. Ora la validità della risoluzione in una Commissione, in cui sia presente soltanto un quarto dei membri, contrasta in senso letterale con il disposto dell'articolo 64 della Costituzione. Questo articolo dispone che le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Quindi, è evidente che introdurre la facoltà della risoluzione in sede di Commissione, valida agli effetti esterni ed impegnativa per la Camera, e consentire perciò che questa risoluzione venga adottata in mancanza del numero legale e della maggioranza prevista dalla Costituzione, è in contrasto sostanziale con la lettera dell'articolo 64.

Ma, oltre che il contrasto con la lettera vi è anche il contrasto con lo spirito della Costituzione che emerge da una serie di articoli (94, 95 e 97). L'articolo 97 della Costituzione dispone, ad esempio, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; pertanto, è evidente che ciò pone un criterio fondamentale al quale non ci si può sottrarre. Introducendo invece il criterio della risoluzione in sede di Commissione, noi introduciamo un nuovo elemento che stravolge quello che è lo spirito della Costituzione quale risulta appunto dagli articoli 95, 96 e 97. Ecco perché, attraverso l'emendamento proposto, io miravo a sostituire alla risoluzione la proposta di risoluzione con l'obbligo di trasmettere il testo al Presidente della Camera che ne dà notizia all'Assemblea. Con questo emendamento propongo di introdurre lo stesso meccanismo che è previsto dal vecchio regolamento e da quello che stiamo votando per il deferimento alle Commissioni delle singole proposte di legge. Introdurre un meccanismo diverso significa veramente mettere a soqquadro la Costituzione, contrastare la politica di programmazione e esaltare il patriottismo di Ministero e di Commissione. È evidente, infatti, che in un paese in cui si opera la politica di piano, attraverso le deliberazioni in sede di Commis-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

sione, impegnative per tutta l'Assemblea, e spesso con l'assenso patriottico, per quanto riguarda il suo ministero, del titolare del dicastero, si finisce per avere una serie di risoluzioni settoriali che possono contrastare con la politica globale del Governo (di cui, a norma della Costituzione, è responsabile il Presidente del Consiglio) e con le stesse indicazioni della politica di programmazione.

Ecco perché le cautele che ho ritenuto opportuno introdurre attraverso il disposto dell'emendamento mi pare assicurino una maggiore funzionalità delle Commissioni: la solennità del richiamo attraverso la proposta di risoluzione che deferisce alla Camera e al suo Presidente la facoltà di assecondare una decisione che non contrasti con l'organicità dei lavori.

Osservo che all'articolo 113 è stato presentato anche dai colleghi Galloni e Granelli, un emendamento, il quale parte dal presupposto di una limitazione fondamentale per la facoltà di risoluzione. Questo emendamento, infatti, prevede che la Commissione possa deliberare a conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati. Esso, dunque, tende a circoscrivere la portata del testo della Giunta, e contemporaneamente sottolinea il rischio che le Commissioni abbiano a deliberare su materie che ad esse non sono deferite; e, ove esse deliberassero con efficacia impegnativa nei riguardi di terzi e dell'Assemblea, su materie che non fossero state loro assegnate dalla Presidenza, è evidente che il ruolo della Presidenza verrebbe svilito e avrebbe una impostazione disorganica nell'ambito dell'applicazione della nostra normativa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., sostituire le parole: negli affari di propria competenza, con le parole: a conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati.*

113. 2.

Galloni, Granelli.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

ORLANDI. Lo faccio mio, considerandolo subordinato rispetto al 113. 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ROGNONI, *Relatore*. L'onorevole Orlandi sa come su questo punto in Giunta si sia discusso a lungo.

L'articolo 113 del progetto di regolamento è il risultato di una convergenza di opinioni, la più larga possibile, sull'argomento. La Giunta ritiene pertanto di dover insistere sul proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Orlandi, mantiene i suoi emendamenti?

ORLANDI. Sì, signor Presidente, e chiedo che il relatore precisi il pensiero della Giunta sulla validità delle presenze. Ritengo, infatti, che questo articolo sia in contrasto con l'articolo 64 della Costituzione, il quale stabilisce che per la validità di ogni deliberazione occorra la maggioranza dei componenti del Parlamento. Il nuovo testo riconosce invece validità alle risoluzioni, impegnative verso i terzi, anche se nella Commissione sia presente un quarto dei suoi membri, dal momento che il presupposto per la validità delle riunioni di Commissione è la presenza di almeno un quarto dei membri.

Chiedo dunque chiarimenti su questo punto. Ricordo anche che l'emendamento Galloni (che, ripeto, faccio mio) circoscrive la facoltà di risoluzione alle materie che siano state deferite alla Commissione « a conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati ». Questo emendamento comporta un grave rischio: che le Commissioni possano deliberare su materie che non sono di loro competenza, ciò che porrebbe il presidente della Camera nella condizione di dover recepire passivamente un travisamento intervenuto nel frattempo. Nessuno, infatti, potrebbe impedire alle Commissioni di deliberare su materie ad esse non deferite dal Presidente della Camera. Chiedo una risposta precisa su questi due punti.

PRESIDENTE. La Giunta?

ROGNONI, *Relatore*. Debbo dire all'onorevole Orlandi che già esiste lo strumento che consente che la risoluzione cui è pervenuta la Commissione non venga adottata, ma sia demandata all'Assemblea.

ORLANDI. E qual è questo strumento?

ROGNONI, *Relatore*. Per quanto riguarda poi l'espressione « negli affari di propria competenza », sembra alla Giunta che la variante proposta dall'onorevole Galloni sia puramente formale, perché è evidente che la Commissione non può trattare problemi che non rientrino nella sua competenza.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

ORLANDI. E chi stabilisce i limiti di tale competenza ?

ROGNONI, *Relatore*. Li stabilisce la Commissione. Potrà eventualmente sorgere un conflitto di competenza che, a norma dell'articolo 16, sarà deferito alla Giunta per il regolamento.

ORLANDI. Nascerà un contrasto tra una Commissione che ha deliberato in un certo senso ed un Presidente che non le riconosce quella facoltà di deliberare !

PRESIDENTE. Onorevole Orlandi, mantiene il suo emendamento 113. 3, non accettato dalla Giunta ?

ORLANDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Orlandi, mantiene l'emendamento Galloni 113. 2, da lei fatto proprio, non accettato dalla Giunta ?

ORLANDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 113 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 114, al quale non sono stati presentati emendamenti.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 115.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio

preventivo e del rendiconto generale dello Stato sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro.

2. Nel periodo nel quale le Commissioni sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, nessuna Commissione può essere convocata in sede legislativa, salvo eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare e indifferibile necessità ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

115. 1.

**Lucifredi.**

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato. Pongo in votazione l'articolo 115 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 116.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono deferiti per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle altre Commissioni competenti per materia.

2. Entro i venti giorni successivi al deferimento, ciascuna Commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

2-bis. Quando il disegno di legge del bilancio è deferito in prima approvazione al Senato della Repubblica, il Presidente della Camera, in relazione allo stato dei lavori del Senato, può disporre che le Commissioni competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione prima dell'approvazione del Senato, ma le votazioni possono aver luogo solo dopo di essa.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

3. Scaduto il termine previsto nel comma precedente, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegati le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

4. Alle sedute della Commissione riservate all'esame del bilancio e del consuntivo partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma 5:*

Ai fini dell'esame del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative la Commissione bilancio e programmazione economica si avvale, ove occorra, dei poteri e delle facoltà previsti dagli articoli 139 e 143.

116. 1.

La Loggia.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 116 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli 117 e 118, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che pertanto porrò senz'altro in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 117.

«1. Gli emendamenti concernenti un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma precedente, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea.

3. Gli emendamenti respinti in Commissione potranno essere ripresentati in Assemblea ».

*(È approvato).*

ART. 118.

«1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo l'approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia devono essere allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.

3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo ».

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 119.

ARMANI, *Segretario*, legge:

«1. Quando la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non è presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dalla relazione delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione sulle linee generali del bilancio e del consuntivo in Assemblea concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 86 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1., con il seguente:*

1. La discussione in Assemblea sul bilancio e sul rendiconto ha luogo sul disegno di legge

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

presentato dal Governo, corredato dalle relazioni stesse della Commissione bilancio e programmazione e delle singole Commissioni competenti.

119. 1.

**Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

**GREGGI.** Signor Presidente, nel primo comma dell'articolo 119 si fa un'ipotesi che a me è sembrata un po' strana, o troppo facile. Si dice infatti che quando la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non è presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo, corredato dalla relazione delle Commissioni competenti per materia.

Noi abbiamo stabilito il principio che un progetto di legge può essere discusso in aula anche senza la relazione scritta. Io avevo presentato un emendamento tendente ad imporre sempre la relazione scritta, ma esso non è stato approvato.

Ora, a me sembra che se c'è una materia per la quale la normale relazione scritta è assolutamente necessaria, questa è proprio la materia del bilancio dello Stato: mi sembra quindi che quanto espressamente sancisce l'articolo 119 non sia assolutamente opportuno. Non si vede perché debba venire a mancare proprio la relazione della Commissione bilancio; né si comprende perché questa dovrebbe pervenire tardivamente, mentre dovrebbero invece giungere tempestivamente quelle di tutte le altre Commissioni.

Il caso contemplato dall'articolo 119 è un altro di quelli in cui si tende ad accelerare i lavori ed a guadagnare tempo, ma in cui questa preoccupazione si traduce in danno della obiettività e della serietà dei lavori stessi.

Mi sembra quindi che se esiste un caso in cui dobbiamo affermare l'eccezione alla regola che abbiamo stabilito — quella della relazione orale, o addirittura della mancanza di relazione — questo sia proprio il caso della discussione del bilancio dello Stato.

Insisto quindi su questo emendamento, e mi auguro che la Giunta voglia accoglierlo. Le disposizioni in esso contenute potrebbero forse far perdere tre, quattro o cinque giorni in attesa della presentazione della relazione, ma darebbero ai deputati in aula la garanzia di avere dinanzi a sé non solamente il testo delle singole Commissioni, ma anche quello della Commissione bilancio, che è

quella specificamente competente su tutta questa materia.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., sostituire le parole da: la discussione in Assemblea, sino alla fine, con le parole: il disegno di legge presentato dal Governo è iscritto, su richiesta del medesimo, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del Capo settimo sull'organizzazione dei lavori, all'ordine del giorno della Camera, la quale provvede alla nomina di una Commissione speciale a norma dell'articolo 23, comma 2.*

119. 2.

**La Loggia.**

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Qual è il parere della Giunta sull'emendamento Greggi 119. 1 ?

**ROGNONI, Relatore.** La Giunta ritiene di dover insistere sul proprio testo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 119. 1, non accettato dalla Giunta ?

**GREGGI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto.*)

Pongo in votazione l'articolo 119.  
(*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 120.

**ARMANI, Segretario,** legge:

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto dall'articolo 115, se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.

3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione all'Assemblea da allegare a quella presentata

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione segue il procedimento previsto nell'articolo 113.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono deferiti per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per il parere alle altre Commissioni di cui il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere.

2. Entro il termine di 20 giorni le Commissioni interpellate per il parere devono far pervenire alla Commissione bilancio e programmazione economica le proprie relazioni scritte.

3. A conclusione dell'esame che i documenti di cui al n. 1 la Commissione bilancio e programmazione economica presenta alla Camera una relazione generale sulla situazione economica finanziaria e sulla gestione del pubblico denaro nonché sulla conformità agli obiettivi del programma di sviluppo economico del comportamento dell'amministrazione statale e di quello degli enti pubblici sovvenzionati dallo Stato.

La relazione è, di norma, discussa dall'Assemblea, prima dell'esame del Bilancio.

120. 1.

**La Loggia.**

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 120 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 120-bis.

**ARMANI, Segretario, legge:**

L'Assemblea procede all'approvazione del bilancio votando in primo luogo il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa. Indi procede alla votazione degli emendamenti compatibili con le determinazioni assunte per i suddetti totali.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

120.-bis. 1.

**Giunta del Regolamento.**

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 121.

**ARMANI, Segretario, legge:**

« 1. Ogniquale volta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione esteri, per il parere, e alle Commissioni competenti per il merito.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con l'approvazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 113 ».

**VEDOVATO.** Chiedo di parlare su questo articolo.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VEDOVATO.** Signor Presidente, nell'approvare pienamente l'articolo 121 (che costituisce l'articolo di raccordo fra le attività di organismi internazionali e la nostra Assemblea) vorrei dire poche parole per richiamare l'attenzione sul fatto che nella espressione « risoluzioni (...) approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera » è evidente che sono comprese le assemblee internazionali presso le quali sia presente una delegazione ufficiale del nostro Parlamento: quindi, il Consiglio d'Europa e l'Unione dell'Europa occidentale. Avviene di fatto, però, che vi sono altre promozioni del Parlamento italiano in organismi internazionali. In modo particolare, mi riferisco all'Unione interparlamentare, la quale ha da decenni il compito di mantenere ed istituire relazioni con singoli membri di assemblee nazionali che siano costituiti in gruppo. Nel nostro caso specifico, siamo costituiti in gruppo parlamentare, che manda annualmente alle attività dell'Unione interparlamentare una propria delegazione, che non segue — sono perfettamente d'accordo — le procedure di elezione diretta da parte del

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Parlamento, ma comunque costituisce una espressione del Parlamento italiano. Vorremmo esprimere l'augurio e il voto che si trovi un sistema, analogo a quello che si verifica per le assemblee UEO, Consiglio d'Europa e Parlamento europeo, grazie al quale i lavori e i risultati delle indagini e dei dibattiti svolti in sede di Unione interparlamentare possano avere una qualche eco nel Parlamento. Senza presentare emendamenti e senza fare proposte, auspichiamo che sia possibile trovare un modo — o attraverso mozioni o attraverso interrogazioni o attraverso altre forme — per cui le commissioni competenti possano essere messe al corrente dei lavori svolti dalle analoghe e corrispondenti commissioni dell'Unione interparlamentare.

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Su questo punto, signor Presidente, la Giunta si è espressamente intrattenuta. Devo dichiarare che non è che si ritenga di interpretare o che si auspichi, ma che la Giunta ha ritenuto, nello stendere l'articolo 121, oltre agli organismi nominati ora dall'onorevole Vedovato, oltre agli altri che eventualmente fossero istituiti perché la norma è generale, di comprendere anche l'Unione interparlamentare.

Questo è il concetto della Giunta, e cioè che l'articolo 121 nel suo testo attuale si riferisce anche all'Unione interparlamentare.

PRESIDENTE. Rimane pertanto acquisita agli *Atti parlamentari* la dichiarazione fatta dal relatore onorevole Luzzatto.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1., sostituire le parole:* alle Commissioni competenti, *con le parole:* alla Commissione permanente.

121. 1.

Di Primio, Ballardini.

*Sostituire il comma 2. con il seguente:*

2. La Commissione apre sul documento un dibattito che può concludersi con l'approvazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

121. 2.

Di Primio, Ballardini.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

121. 3.

Bressani.

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano ritirati i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 121 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 122.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo, ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del ministro competente. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

2. Per la trattazione, secondo le norme del primo comma, di problemi delle Comunità interessanti più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera può disporre la nomina di una Commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo.

3. La Commissione esteri, integrata dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo, esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità, e in tale sede può chiedere al Governo di essere informata sulle previsioni relative ai problemi comunitari per l'anno successivo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La Commissione permanente per le Comunità europee in relazione a proposte della Commissione della Comunità europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità e in previsione dell'inserimento di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della Comunità, svolge un dibattito preventivo con l'intervento del ministro competente. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

2. Quando i problemi della Comunità e i provvedimenti legislativi attribuiti in sede referente alla Commissione permanente per le Comunità presentino aspetti che interessino le competenze anche di altre Commissioni, queste sono chiamate ad esprimere il parere sugli stessi secondo le norme del presente regolamento.

3. La Commissione permanente per le Comunità europee esamina la relazione annuale consultiva sulle Comunità e può richiedere inoltre al Governo la presentazione di una relazione previsionale sui problemi comunitari relativi all'anno successivo.

122. 1.

Di Primio, Ballardini.

*Sostituire i primi due commi con i seguenti:*

1. Su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo, ciascuna Commissione, per la materia di propria competenza, può decidere, in relazione a proposte della Commissione della Comunità europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità e in previsione dell'inserimento di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della Comunità, di chiedere l'intervento in Commissione del Ministro competente per ascoltare notizie e chiarimenti al riguardo. Può parlare solo un oratore per Gruppo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

2. I provvedimenti legislativi che attengono direttamente alla materia comunitaria sono assegnati alla Commissione esteri e Comunità europea, con il parere delle altre Commissioni che abbiano competenza tecnica al riguardo. Nel caso siano più le Commissioni con competenza tecnica al riguardo, resta salva la facoltà, di cui al comma 2 dell'articolo 23, di deferire tali provvedimenti a una Commissione speciale, sempre però con il parere della Commissione esteri e Comunità europea.

122. 2.

• Bressani.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiamo rinunciato ai rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 122 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 123.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione delle

Comunità europee, non appena pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione esteri.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2., sostituire le parole:* il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative, *con le parole:* il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative legislative.

123. 2.

Bressani.

*Al comma 2., sostituire la parola:* documento, *con la parola:* risoluzione.

123. 1.

Lucifredi.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiamo rinunciato ai rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 123 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli 124 e 125, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 124.

« 1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o sia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato ».

*(È approvato).*

ART. 125.

« 1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 126.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel comma precedente, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole: a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.*

126. 1. **Caprara, Natoli, Pintor, Bronzuto, Milani.**

BRONZUTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Signor Presidente, non posso tacere che dopo le gravi procedure adottate con gli articoli 97 e 112, noi avevamo deciso di lasciare decadere questo emendamento perché considerato di secondaria importanza. Ma, dopo quanto è accaduto, desidero sottoporre il suo contenuto all'attenzione della Giunta e della Camera nel suo complesso per fare notare un'altra delle enormi contraddizioni nelle quali continuamente si finisce con il cadere. Infatti nell'articolo 126, nello spazio di una decina di parole, la Camera si contraddice clamorosamente negando ciò che prima era stato concesso. L'articolo 126, primo comma, dice: « In ciascuna seduta almeno i primi 40 minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti ».

In altri termini si afferma il principio che la Camera deve dedicare i primi 40 minuti di ogni seduta allo svolgimento di interroga-

zioni. Ma nessuno rileva la evidentissima contraddizione che si determina tra questa norma e tutto quanto è accaduto nel corso di questa e delle passate legislature. Tutti infatti sappiamo che le interrogazioni vengono svolte soltanto in circostanze particolari mentre ordinariamente la Camera non si cura di eseguire la norma scritta.

Quindi a mio modo di vedere o la norma che prevede una riserva temporale per le interrogazioni è tassativa — il che è possibile solo con la soppressione da noi proposta e cioè approvando il nostro emendamento — oppure tutto lascia supporre che la prassi continuerà a svolgersi così come si è svolta fino ad ora.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta non ritiene che l'emendamento presentato all'articolo 126 possa essere accolto. Basta pensare al modo con cui si svolge il nostro lavoro che ci pone talvolta nella necessità assoluta di derogare alla norma scritta. La norma, così come viene proposta dalla Giunta, stabilisce un principio valido « a meno che » altre circostanze non obblighino a derogare. Cioè si ammette che la Camera, che è padrona del proprio ordine del giorno, possa, come è avvenuto ad esempio in questi giorni, in casi speciali, considerare con una certa elasticità i termini previsti.

Per questi motivi esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Giunta ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 126 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 127.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, la risposta all'interrogazione viene data per iscritto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., sostituire le parole:* la risposta all'interrogazione viene data per iscritto, *con le parole:* si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

127. 1.

**Giunta del regolamento.**

Pongo in votazione questo emendamento.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 127 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 128 a 134, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

**ART. 128.**

« 1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

2. Il tempo concesso all'interrogante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti ».

(È approvato).

**ART. 129.**

« 1. Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende avere risposta in Commissione.

2. Il Presidente della Camera trasmette la interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme previste dagli articoli 127 e 128.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nell'apposito *Bollettino* delle Commissioni ».

(È approvato).

**ART. 130.**

« 1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma precedente, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente ».

(È approvato).

**ART. 131.**

« 1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti indicati dall'articolo 128 ».

(È approvato).

**ART. 132.**

« 1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste, a differenza della interrogazione regolata dall'articolo 124, nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica ».

(È approvato).

**ART. 133.**

« 1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine ordinario previsto nel secondo comma, o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indican-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

done il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere alla Camera di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone ».

(È approvato).

## ART. 134.

« 1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interventi se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 135.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni si adotta la disposizione dell'articolo 90 in quanto applicabile.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, siano raggruppate o svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo il proponente della mozione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

135. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato. Pongo in votazione l'articolo 135 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 136 a 138, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

## ART. 136.

« Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge d'iniziativa parlamentare ».

(È approvato).

## ART. 137.

« 1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri, e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune ».

(È approvato).

## ART. 138.

« Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 139.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Le Commissioni presentano alla Camera, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo ».

LA LOGGIA. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, intendevo presentare alcuni emendamenti ma vi ho rinunciato, perché la Giunta aveva avuto occasione di chiarire che i poteri previsti per le Commissioni dall'articolo 139 del testo in esame si applicano anche ai disegni di legge di qualsiasi specie e quindi anche al disegno di legge di approvazione del bilancio. Uno dei miei emendamenti proponeva che, a seguito dell'ultimazione dell'esame del bilancio, del rendiconto generale e di tutti i documenti economici e finanziari che sono comunque rimessi al Parlamento per il loro esame — esame che è condotto in parte dalla Commissione bilancio e in parte dalle singole Commissioni competenti — la Commissione bilancio stendesse una relazione generale per una valutazione unitaria, globale e di sintesi della situazione economica generale del paese in relazione all'andamento dell'attuazione del programma economico e in relazione ai comportamenti delle singole amministrazioni statali in ordine agli obiettivi fissati dal programma economico.

Ho rinunciato a quegli emendamenti perché la Giunta del regolamento aveva ufficialmente detto che avrebbe fatto una dichiarazione in aula nel senso che una relazione generale da parte della Commissione bilancio, terminato l'esame del bilancio e di tutti i documenti economici e finanziari, sarebbe compresa tra i poteri che alla Commissione sono attribuiti dall'articolo 139.

Desideravo fare questa dichiarazione per sollecitare, se possibile, una conferma di

questa mia interpretazione da parte della Giunta del regolamento; una conferma cioè della possibilità che alla Commissione bilancio sia demandato un giudizio globale, finale e sintetico sulla situazione economica del paese e sullo stato di attuazione del programma economico, cose che sembrano assolutamente necessarie e che — sia detto nel rispetto dell'autonomia regolamentare dei due rami del Parlamento — al Senato sono previste da una apposita norma che nel nostro regolamento invece manca ma che sarebbe implicita nella disposizione dell'articolo 139.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza nonché, previa intesa con il Presidente della Camera e con il Governo, l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e degli amministratori di enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. In questa sede le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere a imputazioni di responsabilità.

4. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

139. 1.

Orlandi.

*Sostituire il comma 1., con il seguente:*

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi direttamente dai Ministri competenti le informazioni e le notizie all'uopo occorrenti; sulle domande di acquisizione di informazioni e notizie, che fossero a tali fini avanzate dai

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

rappresentanti di Gruppo, la Commissione delibera a maggioranza.

139. 4.

Ferrari Aggradi.

*Al comma 1., sostituire le parole:* procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti, *con le parole:* A tale effetto possono deliberare, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, di procurarsi direttamente dai Ministri competenti informazioni e notizie.

139. 3.

Ferrari Aggradi.

*Al comma 1., sopprimere le parole:* anche su domanda del rappresentante di un Gruppo.

139. 2.

Lucifredi.

Poiché gli onorevoli Orlandi, Ferrari Aggradi e Lucifredi non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1., sostituire le parole:* procurandosi a tale effetto, *con le parole:* Possono procurarsi.

139. 5.

Lattanzi, Passoni.

*Al comma 1., sostituire le parole:* dai Ministri, *con le parole:* dagli uffici pubblici.

139. 6.

Lattanzi, Passoni.

LATTANZI. Li ritiriamo, signor Presidente.

LUZZATTO, *Relatore*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole La Loggia, debbo dire che la Giunta non ha dubbi; a noi pare che le facoltà invocate dall'onorevole La Loggia non siano implicite ma esplicite. Infatti, nell'articolo 139 al primo comma si parla di relazioni e proposte ritenute opportune, al secondo comma si parla di facoltà delle Commissioni e al terzo comma è detto che esse « possono altresì chiedere ». Queste facoltà sono di carattere generale e le Commissioni possono esercitarle ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Perciò all'onorevole La Loggia vorrei dare questa risposta: che a nostro avviso quel che egli ri-

chiede è già contenuto. Perciò, se ci siamo opposti ad un richiamo da un articolo all'altro è perché lo ritenevamo superfluo di per sé e inoltre pericoloso, perché si sarebbe potuto ritenere che in altri casi quelle facoltà non si potessero esercitare, mentre noi intendiamo la norma dell'articolo 139 come norma generale.

LA LOGGIA. Signor Presidente, la ringrazio e ringrazio l'onorevole Luzzatto che mi ha fornito il chiarimento richiesto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 139 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 140.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche al Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2., inserire il seguente:*

*2-bis.* Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

140. 1.

Orlandi.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Poiché l'onorevole Orlandi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 140.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 140-bis.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., dell'articolo 140-bis (della Giunta), dopo la parola: inviti, inserire le parole: tramite il Governo.*

140-bis. 1.

**Giunta del regolamento.**

Pongo in votazione questo emendamento.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 140-bis nel testo della Giunta così modificato.

(*E approvato*).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 140-bis.

Dieci deputati, un Presidente di gruppo o un Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Banca d'Italia nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi e regolamenti vigenti.

140. 0. 1.

**Malfatti, Raffaelli.**

ART. 140-ter.

Dieci deputati, un Presidente di gruppo o un Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti all'ISTAT nei limiti dei poteri a questi attribuiti dalle leggi vigenti.

140. 0. 2.

**Malfatti, Raffaelli.**

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che vi abbiano rinunciato.

Si dia lettura degli articoli 141 e 142, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 141.

« 1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione generale, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato ed è competente a concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato alla relazione per l'Aula, se espresso per la Commissione in sede referente ».

(*E approvato*).

ART. 142.

« 1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 143.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Un presidente di gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti ».

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

143. 2.

**Lucifredi.**

*Sostituirlo con il seguente:*

Ciascun Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, può, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

143. 1.

**Orlandi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 143 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 144.

**ARMANI, Segretario, legge:**

« 1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. Su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione, o un suo Comitato, può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni e elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può adottare una risoluzione ai sensi dell'articolo 113 ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni e elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo.

144. 1.

**Orlandi.**

*Al comma 2., dopo le parole: informazioni ed elementi di giudizio, aggiungere le parole: anche attraverso le audizioni di magistrati.*

144. 2.

**Di Primio, Ballardini.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai rispettivi emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'audizione di magistrati.*

144. 3.

**Lattanzi, Passoni.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgerlo.

**LATTANZI.** Signor Presidente, poiché questo emendamento è collegato ad un altro da me presentato all'articolo 145, vorrei pregarla di consentirmi di svolgere i due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Lattanzi. Si tratta del seguente emendamento:

*Al comma 2., aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'audizione di magistrati.*

145. 3.

**Lattanzi, Passoni.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgere gli emendamenti 144. 3 e 145. 3.

**LATTANZI.** Signor Presidente, l'articolo 144 stabilisce che le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. Al secondo comma dell'articolo 144, si dice che su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione, o un suo comitato, può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. L'emendamento da me presentato propone questa aggiunta: « Anche attraverso l'audizione di magistrati ». Noi riteniamo che in questo potere conoscitivo, di indagine, di informazione, attribuito alla Commissione, possa essere compresa la possibilità

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

di richiedere l'audizione di magistrati della Corte dei conti. E credo che questo principio non sia contrario al mantenimento della separazione dei poteri, così come previsto nel nostro sistema costituzionale. L'informazione può essere chiesta al funzionario della pubblica amministrazione, e non vedo anche perché non possa essere chiesta al magistrato della Corte dei conti, che assolve funzioni che sono, sì di magistrato, ma in senso improprio, in quanto si tratta di un controllore che per conto dello Stato esamina i bilanci o quanto è demandato alla sua competenza.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta ?

**LUZZATTO, Relatore.** La Giunta ha discusso questo emendamento, al quale personalmente sarei favorevole; devo dire, comunque, che anche se la Giunta ha deliberato il testo a maggioranza, escludendo questa parte, non credo che qualche componente della Giunta stessa si opponga al testo così com'è, poiché la Giunta ritiene questo testo comprensivo di tutto nella dizione in cui è formulato. La maggioranza della Giunta ha voluto sopprimere la richiesta diretta al magistrato; si dovrà seguire la procedura indicata, e cioè invitare la Corte dei conti a fornire questo chiarimento attraverso la Presidenza della Camera. Ma la Corte dei conti potrà fornire questi dati o per iscritto, o facendosi rappresentare davanti alla Commissione da propri magistrati. Questa possibilità non è preclusa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lattanzi, mantiene il suo emendamento 144.3, non accettato dalla Giunta ?

**LATTANZI.** Dopo il chiarimento fornito dall'onorevole Luzzatto e data per ammessa la possibilità che i magistrati della Corte dei conti vengano in Commissione, se non si ritiene, da parte della Commissione o della Corte dei conti stessa, che ci debba essere una relazione scritta, ritiro questo emendamento. Ritiro anche l'emendamento 145. 3 collegato al 144. 3.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 144 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 145.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione può concludere il proprio esame adottando una risoluzione ».

**PRESIDENTE.** L'emendamento Lattanzi 145. 3 è stato ritirato.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3., sostituire le parole:* adottando una risoluzione, *con le parole:* con una relazione all'Assemblea.

145. 1.

**Orlandi.**

Questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 145 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 145:

**ART. 145-bis.**

I regolamenti dei singoli gruppi parlamentari debbono essere depositati, entro tre mesi dalla costituzione del gruppo, presso la Presidenza, che provvederà a stamparli.

145. 0. 1.

**Greggi.**

**ART. 145-ter.**

I disegni di legge sono indicati come « disegni di legge di iniziativa governativa » e « disegni di legge d'iniziativa parlamentare ».

145. 0. 2.

**Greggi.**

**ART. 145-quater.**

1. La Camera inizia di norma i suoi lavori nel primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Di norma tre settimane di lavori sono seguite da una settimana di sospensione dei lavori.

2. I lavori di ciascuna settimana iniziano di norma il lunedì pomeriggio e si concludono entro la serata di venerdì.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

3. Salvo casi eccezionali e di grave urgenza, e salvo il consenso di tutti i gruppi, non si hanno lavori nei giorni festivi.

145. 0. 3.

**Greggi.**

I primi due articoli aggiuntivi sono assorbiti. L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere l'articolo aggiuntivo 145. 0. 3.

GREGGI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 145-*quater*, era rimasta in sospeso, dopo un intervento del presidente del mio gruppo onorevole Andreotti, la formulazione: « Di norma tre settimane di lavori sono seguite da una settimana di sospensione dei lavori », nel senso che si era affidata al Comitato dei nove la possibilità di studiare come recepire in qualche modo questa richiesta, sia pure formulandola diversamente. Questo era stato deciso allorché si è discusso sull'articolo 62.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

LUZZATTO, *Relatore*. La prima parte dell'articolo aggiuntivo Greggi 145-*quater* e il numero 3 dello stesso articolo aggiuntivo sono stati già votati. Resterebbero quindi la seconda parte del numero 1 e il numero 2. La Giunta non ritiene che questo costituisca materia di regolamento; non ritiene che si possa fissare nel regolamento una regola come quella suggerita dall'onorevole Greggi. Si tratta di cose da regolare secondo le esigenze di un corpo politico che deve essere aderente ai problemi che si pongono di volta in volta.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo?

GREGGI. Io non chiedevo nessuna norma rigida. Proponevo il « di norma » al fine di dare un indirizzo ai nuovi lavori. Comunque, se si ritiene che la materia debba rimanere affidata soltanto alla conferenza dei capigruppo o alla discrezione del Presidente, ritiro l'emendamento, raccomandando per altro alla conferenza dei capigruppo e al Presidente di voler ordinare i lavori della Camera in modo che i nostri colleghi, soprattutto quelli non residenti a Roma, abbiano la possibilità di alternare il lavoro legislativo diretto con il lavoro preparatorio e la possibilità di una permanenza nel proprio collegio, a contatto con gli elettori, con i loro organismi di partito e con le altre associazioni locali.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 47 che, come la Camera ricorda, era stato accantonato. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in altra sede è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori dal suo Palazzo, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento.

6. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

47. 5.

**Malagugini.**

*Sostituire il comma 2. con il seguente:*

I deputati assenti per incarico avuto dalle Camere o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, non sono computati per fissare il numero legale.

47. 6.

**Rauci.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

*Sostituire il comma 2. con il seguente:*

2. I deputati assenti per incarico avuto dalle Camere o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, non sono computati per fissare il numero legale.

47. 7. **Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

*Al comma 2., sostituire le parole:* I deputati che, *con le seguenti:* I deputati che sono in congedo o che.

47. 4. **Ferrari Aggradi.**

*Al comma 2., sostituire le parole:* o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, *con le parole:* e i membri del Governo.

47. 3. **Lucifredi.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I deputati presenti che dichiarino di astenersi sono computati ai fini della verifica del numero legale e del computo della maggioranza.

47. 9. **Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.**

*Al comma 4, sostituire le parole:* da dieci deputati *con le parole:* da un rappresentante di gruppo, tenuto conto di quanto stabilito per il gruppo misto.

47. 8. **Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che li abbiano ritirati.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 3. con il seguente:*

Tutte le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra essi anche coloro che dichiarano di astenersi dal voto.

47. 1. **Roberti, Pazzaglia.**

*Al comma 5. sopprimere le parole:* né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento.

47. 2. **Roberti, Pazzaglia.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Più che indicare le ragioni per le quali sono stati presentati emendamenti agli articoli 47, 49 e 57, desidero giustificare i motivi per cui voteremo a favore di questi tre articoli nel testo della Giunta.

Utilizzo questo tempo per fare una dichiarazione relativa anche agli altri articoli, con il che evidentemente preciso anche che non insistiamo per la votazione dei nostri emendamenti. È noto che i componenti della Giunta hanno presentato una proposta di legge per modificare l'articolo 64 della Costituzione e pertanto il testo dell'articolo 47 che ci accingiamo a votare trova spiegazione nella futura legge di modifica dell'articolo 64 della Costituzione, il che elimina per noi, per il momento, le preoccupazioni che avevamo affacciato presentando gli emendamenti sui quali oggi non insistiamo. Ma desidero precisare anche che, se la proposta di legge che è stata presentata a nome di tutti i componenti della Giunta non dovesse incontrare favore, evidentemente il problema che abbiamo sollevato attraverso gli emendamenti rimarrebbe e quindi il testo dell'articolo 47 potrebbe essere oggetto di modifiche. Di conseguenza la soluzione che noi oggi adottiamo la consideriamo definitiva per la ipotesi di modifica dell'articolo 64 della Costituzione e provvisoria per il caso che detto articolo non dovesse essere modificato.

Ritiriamo gli emendamenti 47. 1 e 47. 2.

MALAGUGINI. Ritiro l'emendamento 47.5.

RAUCCI. Anch'io ritiro il mio emendamento 47. 6.

CAPRARA. Ed io ritiro il 47. 7.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., sostituire le parole:* un quarto, *con le parole:* un terzo.

47. 10. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Con il mio emendamento propongo di alzare un poco la percentuale dei commissari presenti in Commissione perché le deliberazioni siano valide. Mi pare che, accettando che per la validità delle Commissioni in sede non legislativa sia sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti, scopriamo una realtà che tutti conosciamo, cioè che nelle Commissioni vi sono larghe defezioni e larghe assenze. Mi pare quindi che, se non vogliamo mantenere il criterio rigido della metà più uno dei presenti, scendere a un quarto sia un po' troppo, francamente, per cui con il mio emendamento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

propongo di stabilire la necessità della presenza di un terzo dei componenti delle Commissioni per la validità delle deliberazioni. E ciò anche per togliere quel quarto che fa una cattiva impressione nel senso che può far pensare che le Commissioni lavorino con la presenza non di tutti i membri, non della maggioranza, ma addirittura di un quarto dei componenti.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta?

**LUZZATTO, Relatore.** La Giunta è contraria.

**PRESIDENTE.** Onorevole Greggi, insiste per la votazione del suo emendamento?

**GREGGI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Poiché gli onorevoli Ferrari Aggradi e Lucifredi non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49, in precedenza accantonato.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo le materie per le quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini del comma precedente sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o facciano dichiarazione di astensione.

**49. 2. Bronzuto, Natoli, Milani, Pintor, Caprara.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., aggiungere le parole:* o che dichiarano di astenersi dal voto.

**49. 1.**

**Roberti.**

**PAZZAGLIA.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da leggi speciali, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito egual numero di voti si procede a ballottaggio fra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima nomina dei membri del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2., aggiungere, dopo il primo periodo, le parole:* Ogni qual volta per una elezione si richiedano maggioranze qualificate, vanno computate tra i votanti anche le schede bianche.

**57. 1.**

**Roberti.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 1971

*Al comma 3., sostituire le parole da: Gruppi stessi, fino alla parola: ciascuno, con le parole: Gruppi politici il numero dei posti spettanti a ciascun Gruppo parlamentare.*

57. 3. Natoli, Pintor, Milani, Caprara, Bronzuto.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo della Giunta.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, in riferimento all'articolo 15 del proprio regolamento, invita l'Ufficio di Presidenza ad affrontare e risolvere il problema del personale dei gruppi parlamentari, il quale collabora efficacemente all'attività dei gruppi stessi e ha diritto ad una tranquilla sicurezza nell'adempimento del suo lavoro ».

Andreotti.

L'onorevole Andreotti ha facoltà di illustrarlo.

ANDREOTTI. L'ordine del giorno è di immediata chiarezza e lo raccomando alla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta è d'accordo. Faccio per altro presente che quando questo problema è stato affrontato in Giunta, si era parlato di una riunione dell'Ufficio di Presidenza con i presidenti di gruppo o sentiti i presidenti di gruppo. Se l'onorevole Andreotti non avesse difficoltà, sarebbe bene modificare in tal senso l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, la Presidenza recepisce il suo ordine del giorno, con la precisazione che alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dedicate all'argomento parteciperanno anche i presidenti dei gruppi.

È d'accordo, onorevole Andreotti?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito, con le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul testo del nuovo regolamento. Invito i rappresentanti dei grup-

pi a formulare subito precise proposte al riguardo.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. A nome del gruppo democratico cristiano propongo che alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale sul regolamento si proceda nella seduta di venerdì mattina.

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Per esperienza sappiamo come le cose siano difficili il venerdì mattina. Non vorrei che non avessimo quella più larga partecipazione di colleghi che è auspicabile. Propongo perciò che le dichiarazioni di voto e la votazione finale si svolgano domani nella seduta antimeridiana o in quella pomeridiana.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Condivido la preoccupazione manifestata dall'onorevole Luzzatto: propongo perciò la tarda mattinata di domani.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano, concordo.

PRESIDENTE. Pertanto il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani mattina, con inizio alle 10,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,40.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO